

361

361 / 15 Sect
1374 Giudice
399 Dep
ex Vigevano



TRIBUNALE DI PAVIA
(EX TRIBUNALE DI VIGEVANO)

N. 2530/2008 RUOLO GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA
(EX TRIBUNALE DI VIGEVANO)

Il Tribunale di Pavia (ex Tribunale di Vigevano), nella persona del G.O.T. dott. Cristina Clerici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

A [redacted] F [redacted] (C.F. [redacted]) residente in F [redacted]
[redacted] - e prof. F [redacted] M [redacted] (C.F. [redacted]) residente in
F [redacted] - rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Visciano,
Sandra Meoni e Stabilito Abogado Roberto Visciano, domiciliati presso il primo in
Milano - Viale Coni Zugna, 36 - come da delega a margine dell'atto di citazione
attori

contro

D [redacted] (P.I. [redacted]) in persona del titolare F [redacted]
L [redacted] (C.F. [redacted]), con sede in C [redacted]
- rappresentata e difesa dall'avv. Marco Flore, presso lo stesso domiciliata in
Mortara - Viale Parini, 3 - come da delega a margine della comparsa di
costituzione
convenuta

e contro

C [redacted] N [redacted] (C.F. [redacted]) nata a C [redacted] il
[redacted], residente in V [redacted] - e A [redacted] M [redacted] (C.F.
[redacted]) nato a V [redacted] il [redacted], residente in V [redacted]

Handwritten signature

██████████ - quali eredi del defunto G ██████████ M ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. Pippo Sanna, presso lo stesso domiciliati in Vercelli - Corso Libert , 245 - come da delega a margine della comparsa di costituzione.
convenuti

e contro

GEOM. G ██████████ V ██████████ (C.F. ██████████) residente in R ██████████ ██████████ - rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Bandi e Marco Panfilio, presso gli stessi domiciliato in Vigevano - Via Madonna Sette Dolori, 6 - come da delega a margine della comparsa di costituzione
convenuto

e con la chiamata di

F ██████████ (C.F. e P.I. ██████████) con sede in F ██████████ ██████████ - in persona del legale rappresentante dott. F ██████████ S ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Chiesa, presso lo stesso domiciliata in Voghera - Via Lantini, 5 - come da delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata del terzo

terza chiamata

OGGETTO: risarcimento danni

Conclusioni attori: come da foglio allegato al verbale 25/3/2015

Conclusioni convenuta T ██████████: come da foglio allegato al verbale 25/3/2015

Conclusioni convenuti N ██████████: come da foglio allegato al verbale 25/3/2015

Conclusioni convenuto V ██████████: come da foglio allegato al verbale 25/3/2015

Conclusioni terza chiamata: come da foglio allegato al verbale 25/3/2015

2

h

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI

a) Principalmente e nel merito:

1. emettere declaratoria di condanna dei convenuti solidalmente al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patiti e patienti quali voci di *damnum emergens* e *lucrum cessans* meglio descritti in narrativa del presente atto ed accertati a seguito della espletata perizia tecnica di ufficio nel giudizio definito del quale si richiamano atti e causa, per la somma ritenuta di giustizia ed in ogni caso non inferiore all'importo complessivamente indicato in narrativa, comprensivi delle risultanze della CTU espletata, oltre a ciascuna voce di danno menzionata in narrativa ed eventualmente accertanda in corso di causa in relazione ai danni materiali, morali, biopsicofisici ed esistenziali sulle persone dei Sigg. M. ■■■ prof. F. ■■■ e P. ■■■ A. ■■■ da liquidarsi anche equitativamente ed a seguito di espletanda ulteriore perizia di CTU esperta in materia, all'uopo nominata;
2. emettere declaratoria ex art. 278 c.p.c. di condanna immediata della convenuta alla rifusione agli attori solidalmente di tutti i danni accertati dal CTU in fase cautelare, oltreché con condanna ex art. 186 quater c.p.c., al pagamento della somma residuale emersa nel corso dell'espletando accertamento in sede istruttoria, anche per tramite di CTU;

3

A

3. condannare la convenuta in favore degli attori, concreditori in solido, alla rifusione di spese, compensi ed onorari di entrambi i giudizi, della cautela e di merito, oltre IVA e CPA e successive occorrende.

b) Subordinatamente (in caso di denegata ipotesi sub a):

1. emettere declaratoria di condanna dei convenuti in solido a loro spese alla riduzione in pristino mediante eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati e mediante esecuzione dei lavori a regola d'arte, stante la mancata esecuzione dei lavori eseguiti senza la diligenza del buon padre di famiglia come emerso in sede di cautela, oltre al risarcimento di tutti i danni comprensivi delle voci di *damnum emergens* e *lucrum cessans*;
2. condannare i convenuti solidalmente al risarcimento per equivalente risultante di giustizia anche per tramite di CTU nominata ed alla rifusione integrale di tutte le spese documentate *per tabulas* oltre ai danni occorsi accertati ed accertandi a cagione di opere e lavori non eseguiti secondo la diligenza del buon padre di famiglia, con vittoria di spese per il presente giudizio e per quello della cautela.



IL CASO.it

TRIBUNALE DI PAVIA
EX TRIBUNALE DI VIGEVANO

FÖGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

RG. 2530/08 - G.I. Dott.ssa CLERICI - Udienza 20.03.2015

nell'interesse della D. [REDACTED] con l'Avv. Marco Flore del Foro di Pavia,

- convenuta -

CONTRO

M. [REDACTED] F. [REDACTED] EP. [REDACTED] A. [REDACTED] CON L'AVV. ENRICO VISCIANO

- attori -

G. [REDACTED] V. [REDACTED] con gli Avv. Luigi Bandi e Marco Panfilio

- convenuto -

N. [REDACTED] G. [REDACTED] E M. [REDACTED] A. [REDACTED] con l'Avv. Pippo Sanna

- convenuti -

F. [REDACTED] ORA U. [REDACTED]

[REDACTED] con l'Avv. Maurizio Chiesa

- terza chiamata -

Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

In via preliminare:

- accertata e dichiarata la prescrizione e decadenza di parte attrice dall'azione di risarcimento del danno lamentata rigettare, con la miglior

formula, le domande tutte formulate dagli attori con conseguenziale condanna dei medesimi alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che del merito.

- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, con ciò, condannare parte attrice al risarcimento in via equitativa per danno esistenziale patito e patiendo dalla convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 c.p.c. e per i fatti meglio descritti in narrativa che si richiamano integralmente.

Nel merito:

rigettare con la miglior formula le richieste avanzate da controparte poiché infondate in fatto e diritto con conseguenziale condanna dei medesimi alla rifusione delle spese di lite sia della fase cautelare che del merito.

In subordine:

accertare la misura di responsabilità ascrivibile alla convenuta circa i lamentati danni di parte attrice e condannare la medesima alla riduzione in pristino mediante eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e accertati in corso di causa, mediante esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Si chiede di disporsi CTU medico legale finalizzata all'accertamento delle lamentate lesioni all'integrità psico fisica lamentate dagli attori per i fatti di causa.

Con riserva di nuove prove e produzioni documentali ex art.183 VI comma cpc.

Mortara-Pavia il 09.03.2015

Con Osservanza

Avv. Marco Flore (firma digitale)

TRIBUNALE DI PAVIA

R. G. n° 2530/08 G.I.: DOTT. CLERICI UD.: 20/03/2015

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

in causa tra

N [REDACTED] G [REDACTED] e M [REDACTED] A [REDACTED] con l'Avv. Pippo Sanna

convenuti

CONTRO

P [REDACTED] A [REDACTED] e M [REDACTED] F [REDACTED]

con gli Avv. ti Enrico Visciano, Sandra Meoni e Roberto Visciano

attori

CONTRO

D [REDACTED]

con l'Avv. Marco Flore

convenuta

CONTRO

V [REDACTED] G [REDACTED]

con gli Avv. ti Luigi Bandi e Marco Panfilo

convenuto

CONTRO

F [REDACTED]

con l'Avv. Maurizio Chiesa

terza chiamata

f

R

contrariis reiectis, previe le declaratorie *iuris et facti* che del caso, voglia il
Giudice adito,

in via preliminare: dichiarare gli attori decaduti dal termine per la denuncia
dei vizi e prescritta l'azione;

in via istruttoria: dichiarare non acquisibile agli atti del giudizio, ex art. 698
c.p.c., la perizia del CTU Geom. Alfredo Rossi del 07/07/08, per
l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del
provvedimento, in particolare del presupposto dell'urgenza, e per il mancato
rispetto dei termini di notifica;

nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda attorea, in quanto insussistente
in fatto ed in diritto o comunque rinunciata;

in via riconvenzionale: condannare gli attori al risarcimento del danno per
responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.

Con il favore di spese, onorari di causa e di patrocinio.

Si dichiara infine di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove
domande proposte dagli attori.

I procuratori del convenuto Geom. V [REDACTED] G [REDACTED] nel dichiarare di non voler accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande eventualmente *ex adverso* proposte in questa sede processuale, così precisano le proprie conclusioni :

NEL MERITO:

in via pregiudiziale:

in relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione a carico degli attori da ogni diritto risarcitorio nei confronti del Geom. V [REDACTED] G [REDACTED], giusta il disposto di cui agli artt. 1495 e 2226 c.c.;

in via principale:

respingere le domande tutte rassegnate dagli attori, perché infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata:

nella denegata e non ritenuta ipotesi di totale e/o parziale accoglimento delle domande rassegnate dagli attori in via principale, condannare la società L [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevato ed indenne il Geom. V [REDACTED] G [REDACTED] da ogni conseguenza pregiudizievole di questo giudizio relativamente a tali domande.

IN VIA RICONVENZIONALE:

dichiararsi gli attori Prof. M [REDACTED] F [REDACTED] e P [REDACTED] A [REDACTED] tenuti e condannarli in solido tra di loro a corrispondere al Geom. V [REDACTED] G [REDACTED] la somma di Euro 14.670,83, ovvero altra diversa accertanda in corso di causa, quali onorari a questi dovuti per l'attività di Direttore dei Lavori svolta in favore dei committenti-attori, presso l'immobile sito in Comune di Palestro, al Vicolo Fornace fornace.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite della fase cautelare e del presente giudizio.

COPIA
ufficio

Avvocato Maurizio Chiesa
Via Mandelli n.9 - 27058 Voghera (PV)
Tel. e fax. 0383/45174

TRIBUNALE DI PAVIA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

R.G. 2530/08 ex Vigevano

G.I. dott.ssa Clerici

udienza del 20/03/15

Nell'interesse di :

F [redacted] oggi U [redacted] con l'avv. Maurizio Chiesa

- convenuta terza chiamata -

nella causa civile promossa da

P [redacted] A [redacted] e M [redacted] F [redacted] con gli avv.ti Enrico Visciano, Sandra Meoni e

Stabilito Abogado Roberto Visciano

- attori -

contro

V [redacted] G [redacted] con gli avv.ti Luigi Bandi e Marco Panfilio

- convenuto -

contro

D [redacted] con l'avv. Marco Flore

- convenuta -

e contro

[redacted] con l'avv. Pippo Sanna

-convenuta-

10

Q

Nell'interesse della terza chiamata in garanzia F [REDACTED] oggi U [REDACTED]

[REDACTED] si precisano ai seguenti termini le

CONCLUSIONI

Contrariis reiectis;

Previe le declaratorie del caso:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia (ex Vigevano) :

In via pregiudiziale e/o preliminare : accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato geometra V [REDACTED] G [REDACTED] ex art. 2226 cod.civ. ;

In via pregiudiziale e/o preliminare : accertare e dichiarare l'inopponibilità a F [REDACTED] dell' a.t.p. e delle risultanze del medesimo poste a fondamento della domanda di parte attrice e della chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c.;

Sempre in via preliminare e pregiudiziale : accertare e dichiarare la parziale inoperatività della polizza n. 233.710430.91 sostituita dalla polizza n.233.0718201.66

ai sensi degli artt. 1.1.1, 1.1.8 ed 1.1.9 DO mod. 11009 T condizioni di polizza e per

tutte le motivazioni espresse in atto, dichiarare, pertanto, che, F [REDACTED] sia

tenuta a garantire l'assicurato esclusivamente per i danni alle cose diverse, limitando

gli esborsi di F [REDACTED] s.p.a. ad € 15.000,00=, dedotta la franchigia del 10%,

ovvero alla *veriore* somma accertanda in corso di causa, in ogni caso accertando e

dichiarando che, ad eccezione di detta somma, nulla è dovuto da F [REDACTED];

Nel merito : respingere tutte le domande proposte dagli attori in quanto infondate

in fatto ed in diritto non provate e comunque eccessive, per l'effetto dichiarare che

nulla è dovuto da F [REDACTED];

In subordine sempre nel merito : nella denegata ipotesi di accoglimento della

domanda attorea e di ritenuta operatività della polizza n. 233.710430.91 sostituita

dalla polizza n.233.0718201.66, previa graduazione in termini percentuali della

responsabilità ascritta al geometra G [REDACTED] V [REDACTED], contenere l'indennizzo ritenuto dovuto secondo i rigorosi limiti di giustizia e nei limiti di polizza, limitando l'esposizione di F [REDACTED] s.p.a. alla quota parte di responsabilità ascritta a G [REDACTED] V [REDACTED], il tutto, comunque, limitatamente all'ammontare del danno riconoscibile secondo le risultanze in punto *an e quantum debeatur*;

In via istruttoria :

1) alla luce delle richieste formulate da parte attrice **si insta per l'ammissione di idonea consulenza tecnica d'ufficio** affinché il perito nominando, visionati i luoghi di cui è causa, verificati i lavori eseguiti nella unità immobiliare di proprietà dei signori M [REDACTED] F [REDACTED] e P [REDACTED] A [REDACTED], sita in F [REDACTED], anche mediante accesso alla suddetta unità immobiliare e sulla base della documentazione in atti o di quella eventualmente acquisibile presso i competenti uffici, con autorizzazione al deposito della documentazione occorrente e meglio ritenuta, a cura delle parti, da sottoporre all'attenzione del C.T.U. fino all'inizio delle operazioni peritali ed in contraddittorio con i CC.TT.PP nominandi :

- A) descriva i danni o vizi riscontrati nel fabbricato di proprietà dei signor M [REDACTED] F [REDACTED] e P [REDACTED] A [REDACTED] in F [REDACTED], accertandone le cause, con esclusione dei danni eventualmente collegati a fenomeni di umidità naturale, degrado, assestamento;
- B) acquisita la documentazione necessaria descriva se gli interventi, i progetti e la direzione lavori effettuati comportavano in capo al professionista conoscenze tecniche proprie di un ingegnere o di un architetto;
- C) verifichi quali interventi sananti si rendano necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino in questione, onde assicurare il giusto indennizzo ed evitare ogni ipotesi di indebito arricchimento;
- D) accerti la sussistenza di ammaloramento del mobilio, ne determini le cause;

A21

2

E) determini il costo complessivo ed i costi necessari per le opere di ripristino;

2) Si insta, inoltre, per l'ammissione di idonea consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulle persone di M ■■■ F ■■■ e P ■■■ A ■■■ affinché il nominando perito valuti l'esistenza ed il grado di danno biologico, di invalidità temporanea nonché valuti la sussistenza del nesso di causalità tra la situazione dell'immobile per cui è causa ed i lamentanti danni psicofisici degli attori.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Con ossequio.

Voghera- Pavia il 20.03.15

Avv. Maurizio Chiesa



IL CASO.it

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri A [redacted] P [redacted] e F [redacted] M [redacted] convenivano dinanzi al Tribunale di Vigevano la ditta N [redacted], i sigg.ri C [redacted] N [redacted] e A [redacted] M [redacted] ed il geom. G [redacted] V [redacted] per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti derivanti da vizi e difetti strutturali rilevati nell'immobile di loro proprietà, per il quale avevano conferito incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento al geom. V [redacted], appaltando i lavori strutturali alla N [redacted] ed i lavori relativi agli intonaci all'impresa M [redacted].

Assumevano gli attori che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte ed avevano causato danni anche ai beni contenuti nell'immobile, intaccati da muffe, per negligenza dei convenuti. Avevano pertanto depositato ricorso per ATP, nel cui giudizio si erano costituiti solo il geom. V [redacted] e la N [redacted].

Il C.T.U. nominato aveva quindi accertato una serie di difetti, quantificando gli interventi necessari per la loro eliminazione in Euro 64.590,00 oltre IVA, imputando a ciascun convenuto quanto di propria competenza senza però quantificare il danno al contenuto dell'immobile.

Nella causa di merito gli attori chiedevano pertanto aggiungersi anche i danni agli arredi, in particolare quelli al pianoforte, nonché il danno derivante dagli oneri relativi al ritardo della pratica DIA, e gli ulteriori danni patiti a seguito dei disagi subiti.

Si costituiva il convenuto V [redacted] eccependo la decadenza ex art. 2226 c.c. in quanto i vizi erano stati denunciati la prima volta al convenuto solo il 24/11/2006 con il ricorso per ATP, ed il procedimento cautelare era stato instaurato solo il 19/11/2007, quindi oltre la decorrenza del termine annuale della consegna dei lavori.

ll

ell

Contestava la propria responsabilità quale D.L. osservando che le lamentele riguardavano solo lavori di finitura e tecniche di realizzazione delle opere, dalle quali egli era rimasto escluso.

Il convenuto svolgeva a propria volta domanda riconvenzionale per Euro 15.170,83 per onorari, da ridurre di Euro 5.000,00 quale acconto, e chiedeva la chiamata in causa a manleva della propria compagnia di assicurazioni.

Si costituiva anche la F [REDACTED] spa eccependo la inopponibilità dell'ATP atteso che ne era rimasta estranea, nonché la decadenza nei confronti dell'assicurato della domanda attorea ex art. 2226 c.c., rilevando trattarsi di contratto di opera intellettuale.

1) Eccepiva poi la inoperatività della polizza rilevando che la copertura era solo per rovina totale delle opere o gravi difetti e che i danni da perdita patrimoniale non erano contemplati nella polizza e lamentando il concorso del fatto colposo degli attori non avendo gli stessi, pur riconoscendo lo stato di degrado dell'immobile, provveduto allo spostamento dei mobili.

Si costituiva la N [REDACTED] contestando a propria volta l'assunto attoreo ed osservando di avere eseguito i lavori sotto la supervisione del progettista geom. V [REDACTED] il quale aveva ricevuto dagli attori anche l'incarico di direttore lavori; l'impresa pertanto aveva eseguito i lavori commissionati sottostando alle istruzioni impartite sia dal direttore lavori che dalla proprietà, che in corso d'opera avevano optato per scelte difformi dal progetto iniziale.

Eccepiva l'intervenuta prescrizione atteso che l'incarico di progettazione risaliva al 24/3/2003 e che mai era stata avanzata alcuna doglianza fino al 24/11/2006.

Osservava infine che le lamentele relative all'esecuzione del tetto, che comportavano calcoli di carico strutturale, potevano eventualmente essere addebitate al direttore lavori e non certo all'impresa esecutrice.

Rilevando la sproporzionata richiesta di risarcimento del danno esistenziale e la temerarietà dell'azione, svolgeva domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva il sig. M. [REDACTED] che eccepiva a propria volta la prescrizione, essendo decorsi più di due anni dalla consegna rilevando come l'ATP non fosse acquisibile agli atti in quanto eseguita senza rispetto dei termini di notifica ed in assenza del presupposto dell'urgenza.

Osservava di essere stato contattato nel 2004 per lavori di intonacatura eseguiti nella tarda primavera del 2004 ed ultimati nell'estate dello stesso anno (prima decade di luglio), e che nessuna contestazione gli era mai stata mossa sino al 24/11/2006, e quindi ad intervenuta prescrizione.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, a seguito del decesso del convenuto A. [REDACTED] M. [REDACTED] il giudizio veniva dichiarato interrotto e poi riassunto dagli attori che dichiaravano di rinunciare alla domanda svolta nei confronti del M. [REDACTED].

Si costituivano gli eredi del sig. A. [REDACTED] M. [REDACTED] i quali ribadivano le eccezioni di decadenza e prescrizione e mancanza del requisito di urgenza dell'ATP che la rendevano non acquisibile; chiedevano quindi la condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e, alla luce delle dichiarazioni di rinuncia alla domanda nei loro confronti, ne subordinavano l'accettazione al rimborso delle spese legali.

La F. [REDACTED] spa eccepiva l'improcedibilità del giudizio di riassunzione attesa la tardività della notifica (19/7/2010) rispetto al termine concesso dal Giudice (19/6/2010), alla quale si opponevano gli attori rilevando trattarsi di un termine ordinatorio, il cui mancato rispetto era dipeso dalla mancata comunicazione della cancelleria.

Il Giudice, a scioglimento della riserva pronunciata sull'eccezione, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Impresa M. [REDACTED], osservando

che il termine perentorio previsto per la riassunzione è quello dato dal deposito del ricorso (avvenuto tempestivamente) e non già dalla successiva notifica che, seppure non regolare, non spiega effetti riguardo la perfezionata riassunzione. Rilevava inoltre che la notifica, seppure tardiva, non poteva configurarsi come inesistente ed il mancato rispetto del termine ordinatorio non richiedeva neppure necessità di rinnovazione della notifica stessa, atteso che la mancata notifica nei confronti di uno dei litisconsorti necessari determina solo l'ordine di integrazione del contraddittorio.

L'istanza ex art. 278 c.p.c. avanzata dagli attori veniva rigettata in quanto non raggiunta la prova sull'an della domanda, atteso che l'ATP non era stata eseguita in contraddittorio con tutte le parti, rilevando che la rinuncia agli atti di parte attorea nei confronti degli eredi M [REDACTED] era inefficace in quanto condizionata sul punto spese.

Ammesse le prove, escussi i testi e reso l'interpello, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione e rimessa in istruttoria per una nuova calendarizzazione a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Vigevano a quello di Pavia, e successivamente nuovamente trattenuta in decisione.

Nelle more, a seguito di un crollo di cornicione e di interventi dei Vigili del Fuoco, gli attori presentavano istanza di anticipazione di udienza che, atteso il carico del ruolo, veniva rigettata.

◆◆◆

Nell'esaminare le eccezioni svolte, sulla lamentata assenza del requisito di urgenza occorre fare presente che per l'istruzione preventiva, a differenza dei provvedimenti cautelari in senso stretto (dove non è richiesto anche il *fumus bonis iuris*), il Giudice deve solo verificare il mezzo di prova in sé e se questo debba essere assunto con urgenza. In relazione ai motivi di urgenza si osserva

che gli stessi sono discrezionalmente valutabili dal Giudice adito che, qualora li ritenga sussistenti, dispone per l'ammissibilità del mezzo di istruzione.

Si ritiene pertanto che, una volta ammesso il ricorso, venga meno ogni censura in merito alla presunta mancanza di urgenza.

Relativamente all'eccezione di tardività della riassunzione, non si può che richiamare l'ordinanza 16/12/2012 con la quale tale eccezione veniva respinta, atteso che nel termine perentorio previsto per la riassunzione era stato depositato il ricorso e che per pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. III n. 6325/10) la successiva notifica del ricorso in riassunzione, anche se non regolare, non spiega effetti riguardo alla già perfezionata riassunzione.

Come già osservato, il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso non importa nullità della notifica stessa atteso che tale termine è ordinatorio, così come la mancata notifica nei confronti dei successori dell'impresa M■■■■, litisconsorti necessari, avendo partecipato alla precedente fase di giudizio, non determina nullità né inesistenza della *vocatio in ius* per la cui sussistenza è sufficiente la notifica anche ad uno solo dei litisconsorti necessari.

Deve poi essere richiamata la inoperatività della rinuncia agli atti svolta dagli attori nei confronti degli eredi M■■■■, atteso che la rinuncia agli atti, per la sua validità, è subordinata all'accettazione, che non può ritenersi raggiunta essendo stata a propria volta subordinata al pagamento delle spese legali.

Sull'eccezione di decadenza del termine per la denuncia dei vizi, comune a tutti i convenuti, si rileva quanto segue.

Preliminarmente occorre considerare che, vertendo in materia di appalto, l'azione si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, termine esteso ai sensi dell'art. 1669 c.c. ai dieci anni dal compimento dell'opera per difetti di costruzione, subordinato al termine di un anno dalla scoperta per la denuncia.

La garanzia decennale del costruttore non grava infatti solo sui gravi vizi di costruzione, ma anche sui vizi parziali dell'opera stessa (Cass. 9119/12). Ai sensi della richiamata sentenza, infatti, il vizio che assume rilevanza ai sensi dell'art. 1669 c.c. deve essere in grado di pregiudicare in modo grave e non necessariamente globale la funzione alla quale l'immobile è destinato, limitandone in modo notevole la possibilità di godimento (anche con riferimento ad una sola parte apprezzabile dello stesso). Siffatto pregiudizio, quindi, non deve incidere indispensabilmente sulla stabilità dell'opera, né comportare pericolo di rovina in senso stretto, dovendosi annoverare tra i gravi difetti di costruzione, valutabili ai fini dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c. in discorso, anche quelli che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiale assolutamente inidoneo pur se riguardano elementi non propriamente strutturali quali i rivestimenti o la pavimentazione.

Indipendentemente quindi dalla data di inizio delle opere riconducibile alla DIA del 24/3/2003, è evidente che la consegna dell'immobile da parte dell'impresa risalgia al 2006, pur senza che sia stato individuato il mese esatto, come pacificamente riconosciuto anche dalla N. [REDACTED].

Quanto al momento della scoperta dei vizi, ai fini della decorrenza dei termini per la loro denuncia, si osserva che la parte deve acquisire la oggettiva conoscenza dei vizi stessi.

Qualora la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'esito del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta, che potrà quindi individuarsi nel momento dell'avvenuto deposito dell'ATP (8/7/2008). Tempestivamente quindi è stata poi notificata la citazione in data 21/10/2008.

Fatte queste premesse, devono essere tenute distinte due diverse posizioni: quella della N. [redacted] e del geom. V. [redacted] da una parte e quella dell'impresa M. [redacted] dall'altra.

Per quanto riguarda la seconda, che si è limitata ai lavori di intonacatura - rientranti quindi nell'ambito dell'art. 1667 c.c. - si rileva come tali lavori risultino essere terminati nel luglio 2004, come dichiarato dai due testi escussi S. [redacted] e B. [redacted] che hanno eseguito la stabilitura e rifinitura.

Nei confronti dell' [redacted] M. [redacted] pertanto è intervenuta la prescrizione, non risultando essere stati denunciati difetti delle opere, completate appunto nel luglio 2004, se non con la raccomandata del novembre 2006, e quindi decorsi due anni.

Ne consegue che la domanda svolta nei confronti dell'impresa convenuta, e successivamente degli eredi, deve essere respinta.

Diversi invece sono i danni riconducibili agli interventi del geom. V. [redacted] e della N. [redacted], nei cui confronti, come già evidenziato, trova applicazione l'art. 1669 c.c.

Alla mancata corretta direzione lavori ed alla pessima esecuzione degli stessi devono quindi essere ricondotti i vizi lamentati dagli attori, vizi in parte occulti che si sono manifestati dopo l'ingresso nell'immobile da parte dei sigg.ri M. [redacted] P. [redacted].

Non è accoglibile la tesi per cui gli attori stessi avrebbero impartito direttive all'impresa, atteso che gli stessi non avevano alcuna qualifica tecnica per poter intervenire. E' presumibile che gli attori abbiano fornito indicazioni su quelli che potevano essere i loro desideri, ma ciò non esime dal controllo della fattibilità delle eventuali modifiche da parte del direttore lavori e dell'impresa.

Sovviene sulla riconducibilità delle responsabilità la C.T.U. tecnica, che ha addebitato i vizi sia all'impresa che al direttore lavori, laddove non era

chiaramente riscontrabile se i difetti emersi fossero relativi alla progettazione ed al mancato controllo del direttore lavori o alla esecuzione delle opere da parte dell'impresa.

D'altro canto, è la stessa impresa convenuta che ammette una propria - seppur parziale - incompetenza riconducendola all'inesperienza del legale rappresentante, circostanza questa che ovviamente non può essere fatta assurgere ad esimente della responsabilità dell'impresa stessa.

La posizione del geom. V [REDACTED] risulta coperta dalla polizza assicurativa, avendo egli sottoscritto con la F [REDACTED] due distinte polizze. La seconda polizza denominata "Partner RC Professionista", stipulata in verità dalla soc. STC snc di cui il V [REDACTED] è socio, non risulta avere sostituito la precedente polizza denominata "Professione Più", intestata al solo V [REDACTED].

La F [REDACTED] nulla ha prodotto attestante la richiamata risoluzione della prima polizza, consentendo quindi di ritenere la operatività della stessa al momento del sinistro.

Né può essere accolta la tesi della terza chiamata per cui non vi sarebbe copertura assicurativa avendo il geom. V [REDACTED] svolto attività che gli era preclusa. Non è risultato infatti che per il rifacimento del tetto fossero necessari calcoli strutturali, preclusi questi alla competenza di geometra.

Né la mancata chiamata in causa da parte della compagnia di assicurazioni nel giudizio di ATP può determinare il venir meno dell'obbligo di manleva della Compagnia nei confronti del proprio assicurato.

La terza chiamata non ha mai contestato al proprio assicurato la mancata tempestiva denuncia del sinistro, consentendo quindi di ritenere che la mancata costituzione nella fase di ATP sia riconducibile ad una strategia difensiva.

Non si può infatti prescindere dall'art. 1.15 delle condizioni di polizza che prevede la gestione della vertenza sia in sede giudiziale che stragiudiziale da

parte della F [REDACTED] invece dell'assicurato. La manleva della terza chiamata viene quindi ad essere operativa per la sola stipula della polizza, prescindendo così dalla opponibilità alla compagnia delle risultanze dell'ATP.

D'altra parte la compagnia sarebbe comunque tenuta a tenere indenne dai danni al cui risarcimento venisse condannato il proprio assicurato indipendentemente dalla propria partecipazione nel giudizio in virtù della polizza.

Per la quantificazione del danno sovviene la C.T.U. che può essere ritenuta esaustiva sotto il profilo tecnico.

Esaminando quindi l'elaborato, ritenendo ovviamente non imputabili al M [REDACTED] i danni ivi indicati pari a Euro 5.400,00 sante l'intervenuta prescrizione, risulta assolutamente condivisibile l'addebito di vizi e difetti per l'importo di Euro 17.840,00 a carico dell'impresa N [REDACTED] e per il maggiore importo di Euro 41.350,00 a carico solidale della N [REDACTED] e del geom. V [REDACTED].

Sul punto occorre però precisare che il C.T.U., pur avendo quantificato i costi ed addebitato la responsabilità per la mancata realizzazione del vespaio sia all'impresa che al direttore lavori, ha previsto in Euro 4.800,00 le spese per il trasloco dei beni degli attori per il periodo dei lavori diretti alla realizzazione del vespaio, ma non anche i costi necessari alle spese di alloggio degli attori durante tale periodo.

Atteso che la realizzazione di un vespaio in un immobile delle dimensioni di quello di cui è causa può richiedere prudenzialmente un periodo di tre mesi, e rilevato che i prezzi medi di un albergo della zona si assestano intorno agli 80 euro al giorno per camera, occorre per la quantificazione del danno prevedere anche un ulteriore importo di Euro 7.200,00 per l'alloggio temporaneo.

Sugli ulteriori danni documentati dagli attori si rileva quanto segue.

Le spese di trasloco sono già state quantificate dal C.T.U. Per quanto riguarda invece le spese di pitturazione delle superfici interne, le stesse sono già state quantificate nell'elaborato peritale.

Possono essere riconosciuti i danni al pianoforte per Euro 5.500,00 come da preventivo prodotto per il restauro, atteso che la presenza dello stesso all'interno dell'immobile è stata confermata dai testi (P [REDACTED], C [REDACTED], P [REDACTED]).

I danni provocati dalla muffa, laddove documentati, sono riconducibili alla forte umidità presente nei locali, provocata dalla mancanza del vespaio e dalla mancanza di quegli accorgimenti necessari individuati dal C.T.U.

E' poi di tutta evidenza come i danni provocati dall'umidità non siano di immediato riscontro, e quindi nessun addebito può essere mosso agli attori per non avere posto in essere attenzioni tali che gli stessi non potevano prevedere.

Non risulta però documentazione relativa ai tappeti ed al mobilio, genericamente indicati, e pertanto la domanda diretta al relativo risarcimento non può essere accolta.

Per quanto riguarda la pulitura dei divani, si riconosce un importo di Euro 870,00 ritenendo non dovuto il trasporto Milano - Napoli e ritorno per la pulitura degli stessi che non risulta giustificato.

Per quanto riguarda le spese di tintoria, possono essere riconosciuti gli importi di cui al doc. 10 recante il timbro della lavanderia per Euro 340,00, rilevando che per le restanti voci il preventivo non fornisce alcuna indicazione neppure relativa alla provenienza dello stesso.

Riepilogando pertanto i danni subiti dagli attori possono essere così quantificati:
a carico della N. [REDACTED]

Euro 17.840,00 come accertato dal C.T.U.

a carico solidale della N. [REDACTED] e del geom. V. [REDACTED];

Euro 41.350,00 come accertato da C.T.U.

Euro 7.200,00 per spese di alloggio temporaneo

Euro 5.500,00 per danni al pianoforte

Euro 870,00 per la pulitura dei divani

Euro 340,00 per le spese di tintoria

Gli attori hanno inoltre diritto alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per gli anni passati in un immobile che, a causa delle infiltrazioni, è risultato non essere adeguato alla funzione abitativa.

Tanto risulta peraltro dalla documentazione medica prodotta in giudizio che soddisfa i parametri minimi richiesti per la tutela risarcitoria non patrimoniale, che può essere riconosciuta se il pregiudizio subito sia conseguenza della lesione ingiusta di un interesse giuridicamente protetto (Tribunale di Monza - sent. 1230/13 - Infiltrazioni e muffe - commento avv. Donato Nuzzo).

Si ritiene pertanto equo liquidare tali danni in Euro 30.000,00 a favore di ciascuna parte, in considerazione non solo della documentazione medica prodotta, ma anche del lungo periodo in cui gli attori hanno vissuto a contatto con l'ambiente malsano.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale svolta dal geom. V [REDACTED], la stessa deve essere respinta in considerazione dell'attività svolta non a regola d'arte e che ha provocato i danni di cui è causa.

In proposito occorre precisare che il contratto stipulato tra il geom. V [REDACTED] e gli attori è di tutta evidenza un contratto di prestazione d'opera intellettuale. Benché possa astrattamente dirsi che la prestazione a cui il professionista è tenuto non sia di risultato ma di mezzi, è stato rilevato dalla Corte Suprema come essa debba in realtà coincidere con l'*opus*. Affinché quindi il lavoro del professionista vada a soddisfare il cliente e perché possa dirsi che il professionista sia adempiente rispetto all'obbligazione assunta nei suoi

2h

9

confronti, è necessario che l'attività svolta possa essere tecnicamente e giuridicamente utilizzabile.

L'aver pertanto il professionista spiegato senza la diligenza dovuta l'incarico conferitogli determina il venir meno del diritto all'onorario.

In proposito si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che ha avuto modo di affermare che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale grado di diligenza, ma alla stregua della "*diligentia quam in concreto*". Costituisce pertanto obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa rapportate alla regola della tecnica.

E' quindi evidente - principio ribadito sempre dalla Cassazione - che la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. si estende anche al progettista ed al direttore dei lavori.

L'accoglimento, seppure parziale, della domanda attorea comporta la reiezione della domanda di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, in complessivi Euro 15.430,00 per compensi professionali ed Euro 340,00 per esborsi, oltre oneri di legge, e poste a carico del geom. V. [REDACTED] per 1/3 e della N. [REDACTED] per 2/3, spese comprensive della fase di ATP.

Le spese legali a favore degli eredi M. [REDACTED], liquidate in Euro 2.430,00 per compensi professionali, vengono poste a carico degli attori.

P.Q.M.


Il Giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni di cui in motivazione così provvede:

- condanna la ditta N [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore degli attori dell'importo di Euro 17.840,00;
- condanna la ditta N [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore ed il geom. G [REDACTED] V [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento a favore degli attori dell'importo complessivo di Euro 115.260,00;
- condanna la F [REDACTED] spa in persona del legale rappresentante pro tempore a mantenere indenne dal pagamento di somme a favore degli attori il geom. G [REDACTED] V [REDACTED];
- condanna gli attori alla rifusione delle spese legali a favore degli eredi M [REDACTED] liquidate in Euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
- condanna la ditta N [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione a favore degli attori delle spese legali liquidate in Euro 10.286,00 per compensi professionali ed Euro 226,60 per esborsi oltre oneri di legge;
- condanna il geom. G [REDACTED] V [REDACTED] alla rifusione a favore degli attori delle spese legali liquidate in Euro 5.143,00 per compensi professionali ed Euro 113,30 per esborsi, oltre oneri di legge;
- spese di C.T.U. per 1/3 a carico del geom. G [REDACTED] V [REDACTED] e per 2/3 a carico della N [REDACTED].


Pavia, 19 giugno 2015

Il G.O.T.

Dott. CRISTINA CLERICI



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna A. BINI



PROVVEDIMENTO PUBBLICATO

IL 1 SET 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna A. BINI